N. **2106-272-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

(2106)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Norme in materia di circolazione monetaria

Presentato il 2 agosto 1996

E

PROPOSTA DI LEGGE

(272)

d'iniziativa del deputato CAVERI

Norme in materia di circolazione monetaria

Presentata il 9 maggio 1996

(Relatore: **Luciano CAVERI**)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 2 ottobre 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2106. In pari la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. **2106**

—

ART. 1.

(Emissione di monete da lire mille e da lire duemila).

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministero del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

ART. 2.

(Emissione della banconota da lire cinquecentomila).

1. Il Ministero del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

ART. 3.

(Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato).

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è gia stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Emissione di monete da lire mille e da lire duemila).

1. *Identico.*

2. Il **Ministro** del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

ART. 2.

(Emissione della banconota da lire cinquecentomila).

1. Il **Ministro** del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

ART. 3.

(Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato).

Identico.

ART. 4.	ART. 4.
(Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti).	*(Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti).*
1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
(Convenzioni).	*(Convenzioni).*
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.	*Identico.*

PROPOSTA DI LEGGE

n. 272, d'iniziativa del deputato Caveri

ART. 1.

(Emissione di monete da lire mille e da lire duemila).

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

ART. 2.

(Emissione della banconota da lire cinquecentomila).

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

ART. 3.

(Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato).

1. Le banconote e i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote e i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti).

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

ART. 5.

(Convenzioni).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro e l'Istituto di emissione

DDL13-2106-272A
Lire 500